



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 23 del 13/03/2015**

Cod. 10935

ORIGINALE

**Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -
Determinazione tariffe per l'anno 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **tredici** del mese di **marzo** alle ore **12:30** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Perego Simone	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n° 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP);

VISTO il D.Lvo 14.03.2011 n. 23 che all'art. 11 prevede l'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria a far data dal 01.01.2014 poi posticipata al 01.01.2015;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 12.01.2015 di interpretazione dell'entrata in vigore del succitato D.Lvo 23/11;

VISTO il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, coordinato con la Legge di conversione 27 febbraio 2015, n. 11, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.» il quale ha prorogato al 2016 l'istituzione dell'IMU secondaria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°47 del 24.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Esame ed approvazione Regolamento T.O.S.A.P.";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30 ottobre 1995, esecutiva ai sensi di Legge, ad oggetto "Esame ed approvazione integrazione tariffe tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche approvate con deliberazione consiliare n. 21 del 27 aprile 1994";

RICHIAMATE le delibere:

- G.C. n°12 del 23.01.2002, di approvazione delle tariffe per il tributo in oggetto;
- G.C. n°47 del 29.05.2002, di modifica delle tariffe in parola;

RITENUTO di procedere, per l'anno 2015, alla conferma delle tariffe come da allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/06) secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 31 marzo 2015, ai sensi del D.M. 24.12.2014 (G.U. del 30/12/2014, n. 301);

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2015 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da allegato A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al concessionario della gestione e riscossione;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della relativa deliberazione sull'apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18/10/01 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31/05/02;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2015/2017 nei termini di legge.

Responsabile dell'AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca
Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO: Bosis
Francesca
Pratica trattata da Frizzarin Tecla



comune di
Caponago

Via Roma, 40 - 20867 Caponago (Mb) - Tel. 02/959698.1 - Fax 02/959698220 - P.IVA 00988640967 - C.F. 87003770150

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERAZIONE DI: GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Determinazione tariffe per l'anno 2015

PROPONENTE AREA FINANZIARIA

UNITA' OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO

Il Responsabile dell'Area, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di atto di MERO INDIRIZZO

Caponago, 6/3/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Bosis Dr. Francesca

Bosis

Il Responsabile dell'Area Finanziaria ex art. 153 TUEL, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di ATTO NON COMPORTANTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Caponago, 6/3/2015



IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Bosis Dott.ssa Francesca

Bosis



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA

=====

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **25/03/2015** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale addì 25/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il **20/04/2015**, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Caponago, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE – anno 2015**OCCUPAZIONI PERMANENTI**

A. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

categoria prima _____	€ 18,59
categoria seconda _____	€ 17,56

B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

Per ogni metro quadrato e per anno (ridotta a 1/3):

categoria prima _____	€ 6,20
categoria seconda _____	€ 5,89

C. Occupazioni con tende fisse e retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzioni 70%):

categoria prima _____	€ 5,58
categoria seconda _____	€ 5,27

D. Occupazioni con passi carrabili.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):

categoria prima _____	€ 9,30
categoria seconda _____	€ 8,78

E. Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%):

categoria prima _____	€ 5,58
categoria seconda _____	€ 5,27

F. Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

categoria prima _____	€ 1,86
categoria seconda _____	€ 1,76

G. Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90%):

categoria prima _____	€ 1,86
categoria seconda _____	€ 1,76

H. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la
tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la
tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

I. Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui
all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfetariamente in base al numero di utenze
presenti sul territorio comunale al 31.12 dell'anno precedente. La
tariffa da applicare è la seguente con un minimo di € 516,46:

per ogni utenza e per un anno _____
(art. 63, comma 2, lettera f) n.1, 3, 4 e 5 così come sostituito
dall'art. 18, comma 1, della legge 23.12.99, n. 448)

€ 0,77
(importo riferito al
1.1.2000 da
rivalutarsi
annualmente in base
all'indice ISTAT)

J. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per
la distribuzione dei tabacchi e altri generi commerciali:
Per ogni apparecchio e per anno:

centro abitato _____
sobborghi, zone periferiche e frazioni _____

€ 10,33
€ 5,16

K. Distributori di carburante:
occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e
dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un
chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri
quadrati.

Per ogni distributore e per anno:

centro abitato _____
sobborghi e zone periferiche _____

€ 30,99
€ 5,16

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

- M. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- A. Occupazione temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

categoria prima _____ € 1,24
categoria seconda _____ € 1,03

Le tariffe giornaliere sopra indicate devono essere applicate in relazione alle ore di occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale.

- B. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per mq. (ridotta a 1/3):

categoria prima _____ € 0,41
categoria seconda _____ € 0,35

- C. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A. ridotta del 70%.

- D. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alla lettera A. sono ridotte del 50%.

- E. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A. è ridotta dell'80%.

- F. Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa di cui alla lettera A. è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

- G. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A. sono ridotte del 50%.

- H. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata al punto A. è ridotta dell'80%.

- I. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/93.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

- a) Fino ad 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg _____ € 5,16
b) Oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg _____ € 7,75
(tariffa aumentata del 50%) _____

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) Fino a 90 gg _____ + 30%
- b) Oltre i 90 gg e fino a 180 gg _____ + 50%
- c) Di durata superiore a 180 gg _____ + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni avverrà a tariffa ridotta in misura pari al 20%.

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20% e riferita al predetto periodo eccedente quello autorizzato originariamente.



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 131 del 04/11/2016**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: **Determinazione delle tariffe del servizio di Biblioteca.**

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **14:00** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Perego Simone	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 6 marzo 2015, resa immediatamente eseguibile, con la quale:

- si approvava la condivisione tra il Sistema bibliotecario Milano Est ed il Sistema bibliotecario Vimercatese, dell'infrastruttura gestionale, regolando le relazioni tra gli Enti capofila secondo le modalità indicate nel testo convenzionale;
- si dava mandato al Comune di Vimercate, nella sua funzione di comune capofila del Sistema Bibliotecario Vimercatese a sottoscrivere la convenzione con il Comune di Melzo, nella sua funzione di comune capofila del Sistema Bibliotecario Milano-Est;
- si prendeva delle modifiche introdotte alle "Linee-guida per la redazione di carte dei servizi e regolamenti delle biblioteche SBV";
- si approvava, dovendo gestire il servizio bibliotecario secondo regole armonizzate a livello intersistemico, la modifica all'art. 1 e 28 del vigente Regolamento comunale della Biblioteca di Caponago al fine di recepire le modifiche introdotte al documento "Linee-guida per la redazione di carte dei servizi e dei regolamenti delle biblioteche SBV"

DATO ATTO che nelle suddette "Linee guida per la redazione di regolamenti e carte dei servizi delle biblioteche SBV" vengono modificati gli importi e limiti temporali per il calcolo della tariffa di ritardata riconsegna (allegato 2), nonché le vigenti tariffe per i servizi erogati nelle biblioteche SBME/SBV (allegato 3);

VISTA la propria deliberazione n. 28 del 13 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano determinate le tariffe del servizio biblioteca in armonia con i principi di applicazione e articolazione dei pagamenti per ritardata riconsegna dei materiali presi in prestito nonché le tariffe in vigore per il servizio della biblioteca di Caponago, con quelli presenti nelle linee guida del Sistema Bibliotecario del Vimercatese modificate a seguito del convenzionamento tra i sistemi bibliotecari SBV e SBME;

DATO ATTO che :

- al convenzionamento tra i sistemi SBV e SBME tutti i comuni aderenti, tra i vari aspetti innovativi, hanno di fatto istituito la tariffa per ritardata riconsegna del materiale preso in prestito;
- che l'entrata in vigore della **tariffa sistemica**, che prevede la centralizzazione degli incassi relativi alla tariffa, è stata invece rinviata più volte dalle Conferenze dei Sistemi Bibliotecari;
- che si è concluso l'iter sistemico di approvazione e gestione della tariffa di ritardata riconsegna;
- che l'importo della Tariffa sistemica è approvata dagli Organi Politici dei due Sistemi Bibliotecari e successivamente approvata da ogni Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 19 "Servizi tariffati e rimborsi" del vigente Regolamento comunale della Biblioteca che così recita:

*"Alcuni servizi sono tariffati. **La definizione delle tariffe viene armonizzata a livello sistemico.** Le tariffe vengono approvate annualmente dalla Conferenza dei Sindaci del Sistema Bibliotecario Vimercatese - congiuntamente alla approvazione del Bilancio Preventivo – e 12 successivamente approvate da tutte le Amministrazioni aderenti. La biblioteca fornisce preventive informazioni sul costo di tali servizi; gli operatori rilasciano regolare ricevuta per le somme riscosse. Sono previste forme di rimborso per i servizi a pagamento eventualmente non fruiti per motivazioni non addebitabili agli utenti, ne a cause di forza maggiore."*

RITENUTO, pertanto, di procedere a determinare le tariffe per il servizio di biblioteca a decorrere da 1° gennaio 2017 in armonia con quelle presenti nelle linee guida Bibliotecario del

Vimercatese modificate a seguito del convenzionamento tra i sistemi bibliotecari SBV e SBME e di approvare l'importo determinato dagli Organi politici dei Sistemi, dando atto che la tariffa per ritardata riconsegna dei materiali presi in prestito è di spettanza, per il Comune di Caponago, a del Sistema Bibliotecario del Vimercatese ;

CONSTATATO, altresì, che la somma da trasferire al Sistema Bibliotecario de Vimercatese per la tariffa di ritardata riconsegna è di importo equivalente a quanto incassato dal Comune;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di determinare, per i motivi meglio espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le tariffe del servizio Biblioteca come segue:

Connessione Internet	gratuito
Stampe	
Floppy	€ 0,50
Stampa b/n a foglio f.to A4	€ 0,10
Stampa b/n a foglio f.to A3	€ 0,20
Stampe a colori f.to A4	€ 0,30
Stampe a colori f.to A3	€ 1,00
Ristampa tessera (ogni stampa successiva alla 1°)	€ 1,00

Di approvare la seguente tariffa sistemica di ritardata riconsegna dei materiali presi in prestito determinata dagli Organi politici dei Sistemi Bibliotecari:

Tariffa di € 0,30 per ogni materiale in ritardo moltiplicato per il numero di settimane (o frazione) di ritardo accumulato.

L'Importo minimo è di € 0,50

Per importi maggiori è previsto un arrotondamento a multipli di € 0,50

Ritardi brevi: fino a 7 giorni per i libri e 3 giorni per cd/dvd nulla è dovuto. Per riconsegne che vanno oltre la fascia di tolleranza, la tariffa si calcola per l'intera durata del ritardo

Per i minori di 15 anni

La tariffa sul materiale "per ragazzi" è ridotta al 50%

Tariffe massime (a prescindere dal ritardo accumulato)

€ 10,00 per ogni singolo libro, dvd, cd

€ 5,00 per ogni fascicolo di rivista

€ 25,00 senza considerare il numero di materiali in prestito

Di dare atti che la tariffa sistemica per ritardata riconsegna dei materiali presi in prestito è di spettanza del Sistema Bibliotecario del Vimercatese e la somma da trasferire al Sistema (Ente Capofila) è di importo equivalente a quanto incassato dal Comune;

4. di dare atto, altresì, che

- le somme da incassare saranno introitate alla risorsa 3010200 rif. Int. 1115 dei competenti Bilanci di Previsione;
- che il trasferimento all'Ente capofila trova imputazione all'intervento 0502104 rif. Int. 1910 del competenti bilanci di previsione;

Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione

Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA Bonissi Rossella

Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA SERVIZI CULTURALI: Bonissi Rossella

Pratica trattata da Bonissi Rossella



comune di
Caponago

Via Roma 40 - 20867 Caponago (Mb) - Tel. 02/859098 1 - Fax 02/959698220 - P.IVA 00988640967 - C.F. 87003770160

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERAZIONE DI: GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del servizio di Biblioteca.

PROPONENTE AREA AMMINISTRATIVA

UNITA' OPERATIVA SERVIZI CULTURALI

Il Responsabile dell'Area, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di atto di MERO INDIRIZZO

Caponago, 2/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Bonissi Rossella

Il Responsabile dell'Area Finanziaria ex art. 153 TUEL, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di ATTO NON COMPORTANTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Caponago,

2/11/2016

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frizzarin Tecla

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA

=====

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **09/11/2016** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 05/12/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Caponago, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 133 del 04/11/2016**

Cod. 10935

ORIGINALE

**Oggetto: Integrazione all'allegato della delibera GC. n. 22 del 29/02/2016
"Aggiornamento tariffe cimiteriali e approvazione di nuove tariffe cimiteriali
per l'anno 2016"**

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **14:00** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Perego Simone	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera CC. n. 10 del 06/03/2015 avente ad oggetto: *“Esame ed approvazione Regolamento di Polizia Mortuaria”*, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che a seguito all'approvazione del Regolamento di polizia mortuaria con il quale sono state regolamentate le operazioni di estumulazione ed esumazione è necessario approvare delle nuove tariffe inerenti tali operazioni;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 25 del 07.08.1957, con la quale venivano istituite le concessioni cimiteriali;
- la deliberazione n. C.C. 3 del 06.03.1963, con la quale venivano stabilite di concessione per le aree cimiteriali;
- la deliberazione C.C n. 25 del 17.03.1971, con la quale venivano istituite nuove tariffe cimiteriali a modifica di quelle esistenti con fissazione di termini di concessione;
- la deliberazione G.M. n. 44 del 25.09.1975, con la quale veniva effettuata revisione delle tariffe cimiteriali mantenendo i termini di concessione;
- la deliberazione G.M. n. 52 del 30.10.1975, con la quale veniva effettuata revisione della tariffa relativa agli ossari cimiteriali;
- la deliberazione C.C. n. 41 del 22.07.1976, con la quale venivano approvate nuove tariffe per le concessioni cimiteriali;
- la deliberazione C.C.n. 52 del 10.06.1977, con la quale venivano approvate nuove tariffe per le concessioni cimiteriali;
- la deliberazione C.C. n. 27 del 29.06.1981, con la quale venivano modificate le tariffe per le concessioni cimiteriali;
- la deliberazione C.C n. 15 del 28.02.1986, con la quale venivano determinate nuove tariffe cimiteriali campi A) e B) di nuova costruzione;
- la deliberazione C.C n. 128 del 20.12.1986, con la quale venivano modificate le tariffe per le concessioni cimiteriali;
- la deliberazione C.C. n. 6 del 27.02.1989, con la quale venivano determinate nuove tariffe cimiteriali;
- la deliberazione n. 40 del 21.04.2009, con la quale venivano approvate nuove tariffe per le tombe bi posto del cimitero comunale;
- la deliberazione G.C. n. 30 del 13/03/2015, con la quale venivano rideterminate le tariffe cimiteriali esistenti e venivano istituite nuove tariffe cimiteriali;
- la deliberazione G.C. n. 44 dell'1/04/2015, con la quale, a seguito di errore materiale venivano integrate e rettificare le tariffe di cui alla deliberazione G.C. n. 30/2015
- la deliberazione G.C. n. 22 del 29/02/2016, con la quale venivano aggiornate le tariffe cimiteriali esistenti e venivano istituite nuove tariffe cimiteriali per l'anno 2016;

RITENUTO di confermare gli importi delle tariffe cimiteriali di cui all'allegato della delibera G.C. n. 22/2016 nonché di integrare l'allegato alla delibera G.C. n. 22/2016 con la tariffa relativa al costo della cassetta per le operazioni di estumulazione/esumazione;

OSSERVATO che in seguito a tale integrazione, le tariffe cimiteriali risultano essere quelle elencate nel prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali così come elencate nello schema allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sono riconfermate nell'importo deliberato con atto di G.C. n. 22/2016.

2. Di dare atto che l'importo della nuova tariffa relativa al costo della cassetta per le operazioni di estumulazione/esumazione sarà applicata a decorrere dal 01/01/2017;

3. Di dare atto che le somme pagate dagli utenti saranno introitate al capitolo 3.01.1420 – 1180 del corrente bilancio.

Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione.

Responsabile dell'AREA TECNICA Benvenuti Geom. Daniela
Responsabile del Procedimento dell'U.O. EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA: Benvenuti Daniela
Pratica trattata da Benvenuti Daniela



comune di
Caponago

Via Roma, 40 - 20864 Caponago (Mb) - Tel. 02/959698.1 - Fax 02/959698220 - P.IVA 00986640967 - C.F. 87003770150

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERAZIONE DI: GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Integrazione all'allegato della delibera GC. n. 22 del 29/02/2016 "Aggiornamento tariffe cimiteriali e approvazione di nuove tariffe cimiteriali per l'anno 2016"

PROPONENTE AREA TECNICA

U.O. EDILIZIA URBANISTICA ECOLOGIA

Il Responsabile dell'Area, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di atto di MERO INDIRIZZO

Caponago, 02/11/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Benvenuti Geom. Daniela

Il Responsabile dell'Area Finanziaria ex art. 153 TUEL, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di ATTO NON COMPORTANTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Caponago,
31/11/2016

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Frizzarin Tecla

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA

=====

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **09/11/2016** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 05/12/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Caponago, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI CAPONAGO

Provincia di Monza e Brianza



TARIFFE CONCESSIONI E SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2017 -

CONCESSIONI				TARIFFE	
AREE PER LA SEPOLTURA PER INUMAZIONE - (ART. 30 -44 Regolamento) - compresa prima tumulazione		anni	10	€	300,00
LOCULO IPOGEO - tomba di famiglia (art.44) - compresa prima tumulazione	6 SALME	anni	50	€	10.500,00
LOCULO IPOGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	4 SALME	anni	40	€	6.500,00
LOCULO IPOGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	2 SALME	anni	30	€	3.000,00
LOCULO IPOGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	1 SALMA	anni	30	€	1.500,00
LOCULO IPOGEO - bambini sotto 14 anni (art.44) - compresa prima tumulazione	1 SALMA	anni	30	€	875,00
LOCULO EPIGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	1 SALMA	anni	30	€	2.000,00
NICCHIA OSSARIO (art.44) E URNA (art. 40) - compresa prima tumulazione	1 CASSETTINA	anni	30	€	600,00
AREE PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA (art.44)	(dim. 4x4,5 m)	anni	99	€	50.500,00
AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA IPOGEOA - per tumulazione (art.44)	6 SALME (dim. 2X3)	anni	50	€	15.000,00
AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA IPOGEOA - per tumulazione (art.44)	4 SALME (dim. 2X2)	anni	40	€	11.000,00
AREE PER LA REALIZZAZIONE DI TOMBA IPOGEOA - per tumulazione (art.44)	2 SALME (dim. 2x1 m)	anni	30	€	8.000,00

INSERIMENTO CASSETTINA O URNA nell'area data in concessione (art. 31)				TARIFFE	
Inserimento 1 cassetta o urna nell'area data in concessione (art. 31 Regolamento)		anni	1	€	10,00
Inserimento 1 cassetta o di 1 urna in concessione perpetua	1 CASSETTINA/URNA			€	600,00

RINNOVI				TARIFFE	
LOCULO IPOGEO - tomba di famiglia (art. 43)	6 SALME	anni	20	€	4.031,00
LOCULO IPOGEO (art. 46)	4 SALME	anni	20	€	3.040,00
LOCULO IPOGEO (art. 46)	2 SALME	anni	20	€	1.720,00
LOCULO IPOGEO (art. 46)	1 SALMA	anni	20	€	720,00
LOCULO IPOGEO - bambini sotto 14 anni (art. 46)	1 SALMA	anni	20	€	302,00
LOCULO EPIGEO (art. 46)	1 SALMA	anni	20	€	1.157,00
NICCHIA OSSARIO (art. 46)	1 CASSETTINA	anni	20	€	320,00

PROROGHE				TARIFFE	
Proroghe per il periodo necessario a garantire il compimento del periodo minimo di tumulazione all'ultima salma tumulata in vigenza contrattuale (art. 44)					
LOCULO IPOGEO - tomba di famiglia (art.44) - compresa prima tumulazione	6 SALME	anni	1	€	201,00
LOCULO IPOGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	4 SALME	anni	1	€	152,00
LOCULO IPOGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	2 SALME	anni	1	€	86,00
LOCULO IPOGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	1 SALMA	anni	1	€	36,00
LOCULO IPOGEO - bambini sotto 14 anni (art.44) - compresa prima tumulazione	1 SALMA	anni	1	€	15,00
LOCULO EPIGEO (art.44) - compresa prima tumulazione	1 SALMA	anni	1	€	58,00
NICCHIA OSSARIO (art.44) E URNA (art. 40) - compresa prima tumulazione	1 CASSETTINA	anni	1	€	16,00

TRASFORMAZIONE CONCESSIONI AREE PRIVATE (concesse fino al 1971)			TARIFFE
DA 1 POSTO A 2 POSTI (art. 46)	anni	30	€ 1.078,00
DA 2 POSTI A 4 POSTI (art. 46)	anni	40	€ 2.876,00
DA 2 POSTI A 6 POSTI (art. 46)	anni	50	€ 7.191,00
DA 3 POSTI A 6 POSTI (art. 46)	anni	50	€ 5.393,00

DEPOSITO (provvisorio) -massimo 12 mesi			TARIFFE	
IN LOCULO EPIGEO	mesi	1	€	10,00
CASSETTE OSSARIO O URNE	mesi	1	€	5,00

TUMULAZIONE DI NUOVO FERETRO PREVIA ESTUMULAZIONE (art. 44)	TARIFFE
TUMULAZIONE 1 feretro loculo epigeo	€ 100,00
TUMULAZIONE 1 feretro loculo ipogeo	€ 100,00

SERVIZI FUNEBRI (art. 5)	TARIFFE
Tumulazione in colombaro loculo epigeo	€ 265,00
Tumulazione in nicchia ossario	€ 120,00
Tumulazione in tomba di famiglia loculo ipogeo	€ 421,00
Inumazioni campo comune	€ 662,00
Esumazione da campo comune (compresa riduzione a resti e fornitura cassetina)	€ 722,00
Estumulazione da colombaro loculo epigeo (compresa riduzione a resti e fornitura cassetina)	€ 421,00
Estumulazione da nicchia ossario	€ 120,00
Estumulazione da tomba loculo ipogeo	€ 722,00
Traslazione di salma all'interno dello stesso cimitero (compresa estumulazione/esumazione + tumulazione/inumazione)	€ 743,00
Estumulazione/Inumazione senza apertura feretro per trasferimento altro cimitero	€ 542,00
Servizio completo di cremazione (solo in caso di estumulazione/esumazione)	€ 782,00
Tumulazione ceneri/resti in loculo epigeo colombaro	€ 180,00
Tumulazione ceneri/resti in loculo ipogeo tomba	€ 240,00

DIRITTO DI SEPOLTURA	€ 10,00
FORNITURA CASSETTINA	€ 50,00

INCISIONE ED ARREDO LASTRE A CHIUSURA COLOMBARI ED OSSARI				TARIFFE
COLOMBARO incisione epigrafe fornitura ed installazione di arredo		cad.	1	€ 635,00
COLOMBARO incisione epigrafe - installazione arredi		cad.	1	€ 300,00
OSSARIO incisione epigrafe - fornitura ed installazione		cad.	1	€ 220,00



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 134 del 04/11/2016**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: Ricognizione tariffe in vigore per vari servizi e prestazioni erogate dall'Ente.

L'anno **duemilasedici** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore **14:00** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Perego Simone	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che ai sensi dell'art. 172, c.1 lett. c) del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, al bilancio di previsione deve essere allegata la deliberazione con la quale sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

RICHIAMATE le deliberazioni di fissazione delle tariffe e delle contribuzioni di vari servizi erogati dall'ente e ritenuto di procedere ad apposita ricognizione come riepilogato nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 54 comma 1 bis del D.Lgs. n. 446/1997, come integrato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce che *"le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo"*;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

PRENDE ATTO

delle tariffe e delle contribuzioni relative ai servizi erogati dall'Ente, per l'anno 2016, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.

DA ATTO

che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2017/2019, nei termini di legge.

Responsabile dell'AREA FINANZIARIA facente funzioni Bonissi Rossella
Responsabile vicario del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' E BILANCIO:
Frizzarin Tecla
Pratica trattata da Frizzarin Tecla



comune di
Caponago

Via Roma, 46 - 20067 Caponago (MI) - Tel. 02/91669981 - Fax 02/959091220 - P.IVA 00948640967 - C.F. 87003770150

PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267

DELIBERAZIONE DI: GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione tariffe in vigore per vari servizi e prestazioni erogate dall'Ente.

PROPONENTE AREA FINANZIARIA

**UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' E
BILANCIO**

Il Responsabile vicario del servizio finanziario, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di atto di MERO INDIRIZZO

Caponago, 26/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frizzarin Tecla

.....
Il Responsabile vicario del servizio Finanziario ex art. 153 TUEL, in relazione alle sue competenze in ordine alla **regolarità contabile** del presente atto, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente:

esprime PARERE FAVOREVOLE

esprime PARERE NON FAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

esprime PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO, per le seguenti motivazioni:

NON ESPRIME PARERE in quanto trattasi di ATTO NON COMPORTANTE RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

Caponago, 02/11/2016

IL RESPONSABILE VICARIO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Frizzarin Tecla

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
SALPIETRO DOTT.SSA FULVIA

=====

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno **09/11/2016** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 134 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva il 05/12/2016, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Caponago, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI DIVERSI DA QUELLI A DOMANDA INDIVIDUALE
anno 2016

<i>Descrizione</i>	<i>tariffa 2016</i>
ACCESSO AGLI ATTI (delibera di G.C. n° 13 del 2/2/2011)	
Fotocopie atti formato A4 - ogni facciata	€ 0,35
Fotocopie atti formato A3 - ogni facciata	€ 0,70
Riproduzione su cd-rom fornito dall'Ente	€ 6,00 <small>per ogni cd-rom</small>
Riproduzione su DVD fornito dall'Ente	€ 9,00 <small>per ogni DVD</small>
Diritti di ricerca e visura di atti in archivio - per ogni atto	€ 7,00
<i>Per tutti gli atti per i quali il Comune non è in grado di predisporre le relative copie, dovendosi ricorrere a ditte specializzate, verrà addebitata al richiedente la relativa spesa maggiorata di € 13,90 quale parziale rimborso dei costi vivi</i>	
ACCESSO AGLI ATTI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (delibera G.C. n. 56 del 29/05/2013)	
<small>per ogni invio con file per complessivi xx MB</small>	€ 5,00
RILASCIO CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ("TARGA ENERGETICA") <small>delibera Giunta Regionale della Lombardia n° 8/5018/2007</small>	
<small>per ogni singola certificazione ("targa")</small>	€ 30,00
RILASCIO DUPLICATO CARD DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ECOLOGICA (delibera G.C. n. 56 del 29/05/2013)	
<small>per ogni duplicato</small>	€ 5,00
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE (delibera G.C. n. 56 del 29/05/2013)	€ 10,00



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 115 del 12/11/2018**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi: disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE). Determinazione del sistema tariffario e della contribuzione da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dal cittadino.

L'anno **duemiladiciotto** addì **dodici** del mese di **novembre** alle ore **18:30** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Colzani Donatella Carla	==
Gavazzoni Aronne	Sì
Perego Simone	==

Partecipa il Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi: disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del novembre 2017;

DATO ATTO che, ai sensi del suddetto Regolamento la Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

a) la tariffa di contribuzione massima posta a carico del cittadino;

b) l'eventuale tariffa minima di contribuzione

c) l'I.S.E.E. iniziale

d) l'I.S.E.E. finale;

e per i servizi a domanda individuale

a) il costo effettivo del servizio, secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983, n. 55, convertito dalla legge 26.04.1983, n. 131;

b) la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione; nonché per la contribuzione da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dal cittadino;

a) il budget di spesa, rispondente alle necessità rilevate, posto a carico del bilancio comunale;

b) la contribuzione massima, sulla base dell'I.S.E.E.

c) la contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 41.3 del suddetto regolamento, relativamente al servizio trasporto sociale la Giunta Comunale stabilisce annualmente le modalità di accesso e di erogazione del servizio fissando le possibili destinazioni dei trasporti, le priorità ed i destinatari del servizio;

RICHIAMATI i provvedimenti normativi di seguito indicati:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 "Diritto allo studio – Norme di attuazione"
- D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 aprile 2017 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013;

RITENUTO, pertanto, di determinare il sistema tariffario e le contribuzioni da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dai cittadini per l'anno 2019 relativamente ai servizi socio- assistenziali e socio- educativi, come indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, altresì, di approvare le modalità di accesso e di erogazione del servizio trasporto sociale l'anno 2019, come da allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO il nuovo sistema tariffario e le nuove contribuzioni da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dai cittadini decorreranno dall'anno 2019 ad eccezione dei servizi scolastici che decorreranno dall'anno scolastico 2019/2020;

VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in narrativa, il sistema tariffario e le contribuzioni da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dai cittadini per l'anno 2019 relativamente ai servizi socio- assistenziali e socio- educativi, come indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, relativamente al servizio trasporto sociale, le modalità di accesso e di erogazione del servizio per l'anno 2019 come indicate nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto il nuovo sistema tariffario e le nuove contribuzioni da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dai cittadini decorreranno dal dall'anno 2019 ad eccezione dei servizi scolastici che decorreranno dall'anno scolastico 2019/2020;

4. di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare il bilancio.

Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA Bonissi Rossella

Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI: Bonissi Rossella

Pratica trattata da Bonissi Rossella

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN



Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi: disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE)

Determinazione del sistema tariffario e della contribuzione da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dal cittadino per l'anno 2019:

Modalità di accesso e di erogazione del servizio trasporto sociale

A- PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

ART. 41 - Servizio trasporto Sociale

Ai sensi dell'art. 41 e seguenti del Regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-educativi: disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE) il trasporto sociale è da intendersi un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai mezzi di trasporto pubblico nei limiti delle risorse disponibili.

Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità favorendo l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio – assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità – prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici – di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

Tale servizio intende supportare il singolo e la famiglia laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- a) l'accesso ai servizi scolastici per minori disabili;
- b) l'accesso ai centri diurni e servizi semi-residenziali per minori, disabili e anziani;
- c) l'accesso alle strutture sanitarie;
- d) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio ed eccezione del trasporto dializzati;
- e) l'accesso a luoghi per attività finalizzate all'integrazione e socializzazione.

La Giunta Comunale stabilisce annualmente le modalità di accesso e di erogazione del servizio fissando le possibili destinazioni dei trasporti, le priorità ed i destinatari del servizio.

Il servizio trasporti è rivolto esclusivamente:

- 1) per i **minori diversamente abili**, residenti a Caponago, per il raggiungimento di alcune specifiche scuole speciali e, in subordine, per il raggiungimento delle sedi scolastiche raggiungibili in un tempo massimo di 30 minuti;
- 2) per i **minori diversamente abili, le persone diversamente abili, le persone anziane e i soggetti socialmente svantaggiati**, residenti a Caponago per:
 - l'accesso ai centri diurni e servizi semi-residenziali per minori, disabili e anziani siti nei comuni limitrofi compresi nel raggio di Km. 20;
 - l'accesso alle strutture sanitarie site in un raggio di Km. 30;
 - l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio ed eccezione del trasporto dializzati siti in un raggio di Km. 20;
 - l'accesso a luoghi per attività finalizzate all'integrazione e socializzazione siti in un raggio di Km. 20;

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.00

Il servizio può essere chiesto da soggetti anziani, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati socialmente purché sussistano i presupposti di reale bisogno, realmente impossibilitati all'uso dei mezzi pubblici ed in assenza di parenti in grado di provvedere e di aiutare gli stessi;

Per l'accertamento della condizione di disabilità è necessario produrre, prima di usufruire del servizio, apposita certificazione; lo stato soggetto socialmente svantaggiato è accertato dall'Assistente Sociale.

Per accedere al servizio i soggetti interessati devono presentare idonea istanza scritta. Per le richieste relative a singoli trasporti è sufficiente istanza verbale;

L'accesso al servizio per terapie continuative è subordinato a valutazione favorevole dell'Assistente Sociale.

Per poter partecipare al costo del servizio in modo agevolato occorre presentare, prima di usufruire del servizio, l'attestazione ISEE in corso di validità.

Per accedere al servizio gratuitamente occorre presentare, prima di usufruire del servizio, il verbale della commissione che attesta il riconoscimento di invalidità al 100% o per i minori la certificazione attestante la diversa abilità.

Il pagamento di eventuali ticket di ingresso, pedaggio o altro sono carico dei beneficiari del servizio Trasporti Sociali

Il servizio trasporti sociali sarà effettuato con le seguenti dettagliate modalità e priorità.

a) SERVIZI SCOLASTICI PER MINORI DISABILI

a.1) SCUOLE SPECIALI

Per i minori diversamente abili, residenti a Caponago:

per il raggiungimento della **scuola speciale del Centro "S. Maria al Castello" di Pessano con Bornago, della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado "La nostra Famiglia" di Bosisio Parini, della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado "Villa Santa Maria" di Tavernerio**

previo parere favorevole dell'Assistente Sociale

Il servizio, effettuato, di norma, quotidianamente secondo l'orario scolastico, sarà organizzato con modalità funzionali al soddisfacimento del maggior numero di utenti.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

a.2) ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI

Per i minori diversamente abili, residenti a Caponago

per il raggiungimento delle **sedì scolastiche** raggiungibili in un tempo massimo di **30 minuti**.

previo parere favorevole dell'Assistente Sociale.

Il servizio, effettuato, di norma, quotidianamente secondo l'orario scolastico, sarà da concordare ed erogare compatibilmente ed in subordine ai trasporti di cui al precedente punto a.1).

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

b) SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI, DISABILI E ANZIANI

Per i minori diversamente abili, le persone diversamente abili e le persone anziane, residenti a Caponago

per il raggiungimento dei Centri Socio Educativi (CSE) o Centri Diurni per Disabili (CDD), pubblici o privati accreditati, purché compresi nel raggio di 20 Km.

per il Centri Diurni e servizi i semi-residenziali siti nei comuni limitrofi purché compresi nel raggio di 20 Km.

previo parere favorevole dell'Assistente Sociale.

Il servizio, effettuato, di norma, quotidianamente secondo l'orario di ingresso e uscita dai centri, sarà da concordare ed erogare compatibilmente ed in subordine ai trasporti di cui ai precedenti punti a.1) e a.2).

E' prevista la compartecipare al costo del servizio. Per poter compartecipare al costo del servizio in modo agevolato occorre presentare, prima di usufruire del servizio, l'attestazione ISEE in corso di validità.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili e per le persone diversamente abili aventi una invalidità civile riconosciuta al 100% residenti a Caponago.

c) STRUTTURE SANITARIE

Per i minori diversamente abili, le persone diversamente abili, le persone anziane e i soggetti socialmente svantaggiati, residenti a Caponago

per il raggiungimento di strutture sanitarie comprese nel raggio di 30 Km.

Il servizio sarà da concordare ed erogare compatibilmente ed in subordine ai trasporti di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e b).

Il servizio, effettuato occasionalmente, sarà da concordare con l'addetto al servizio di prenotazione e dovrà essere sempre compatibile e subordinato ai trasporti già prenotati.

E' prevista la compartecipare al costo del servizio. Per poter compartecipare al costo del servizio in modo agevolato occorre presentare, prima di usufruire del servizio, l'attestazione ISEE in corso di validità.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili e per le persone diversamente abili aventi una invalidità civile riconosciuta al 100% residenti a Caponago.

d) SERVIZI DI TERAPIA, RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE

d.1) Per minori diversamente abili certificati, residenti a Caponago:

- per **qualsiasi luogo di terapia, rieducazione e riabilitazione** convenzionato e comunque compreso nel raggio di 20 Km. e per il **Centro Polivalente di Usmate**
- per il raggiungimento del **Centro “S. Maria al Castello” di Pessano con Bornago, del Centro “La nostra Famiglia” di Bosisio Parini e del Centro “Villa Santa Maria “ di Tavernerio**

per previa valutazione e le attività ritenute dall'Assistente Sociale del Comune necessarie al minore diversamente abile;

Il servizio sarà effettuato nei giorni e negli orari che si rendessero necessari compatibilmente ed in subordine ai trasporti di cui ai precedenti punti a.1), a.2), b) e c).

Il servizio sarà effettuato, se continuativo, previa autorizzazione dell'Assistente, se occasionale sarà da concordare con l'addetto al servizio di prenotazione e dovrà essere sempre compatibile e subordinato ai trasporti già prenotati.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili.

d.2) Per le persone diversamente abili, persone anziane e soggetti socialmente svantaggiati:

per **qualsiasi luogo di terapia, rieducazione e riabilitazione** convenzionato e comunque compreso nel raggio di **20 Km.**

Il servizio sarà effettuato nei giorni e negli orari che si rendessero necessari. compatibilmente ed in subordine ai trasporti di cui al precedente punti a.1), a.2), b) , c) e d.1).

Il servizio sarà effettuato, se continuativo, previa autorizzazione dell'Assistente, se occasionale sarà da concordare con l'addetto al servizio di prenotazione e dovrà essere sempre compatibile e subordinato ai trasporti già prenotati.

E' prevista la compartecipare al costo del servizio. Per poter compartecipare al costo del servizio in modo agevolato occorre presentare, prima di usufruire del servizio, l'attestazione ISEE in corso di validità.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili e per le persone diversamente abili aventi una invalidità civile riconosciuta al 100% residenti a Caponago.

e) LUOGHI PER ATTIVITÀ FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

Per i minori diversamente abili, le persone diversamente abili, le persone anziane e i soggetti socialmente svantaggiati, residenti a Caponago

il raggiungimento di luoghi per attività finalizzate all'integrazione e socializzazione siti in un raggio di Km. 20;

previo parere favorevole dell'Assistente Sociale.

Il servizio, effettuato, di norma, quotidianamente secondo l'orario di ingresso e uscita, sarà da concordare ed erogare compatibilmente ed in subordine ai trasporti di cui ai precedenti punti a.1), a.2), b), c) e d.1) e d.2).

E' prevista la compartecipare al costo del servizio. Per poter compartecipare al costo del servizio in modo agevolato occorre presentare, prima di usufruire del servizio, l'attestazione ISEE in corso di validità.

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili e per le persone diversamente abili aventi una invalidità civile riconosciuta al 100% residenti a Caponago.



Regolamento per l'accesso ai servizi socioassistenziali e socio-educativi:
disciplina della compartecipazione economica da parte degli utenti (ISEE)

Determinazione del sistema tariffario e della contribuzione da parte dell'Ente alla spesa sostenuta dal cittadino per l'anno 2019

A- PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Indicatore	Valore	Unità di misura	Descrizione
------------	--------	-----------------	-------------

Art. 38.2 - Contributo ordinario			
Contributo massimo erogabile	€	500,00	
Soglia di accesso ISEE	€	4.130,00	

Art. 38.3 - Contributo straordinario			
Contributo massimo erogabile	€	1.000,00	
Soglia di accesso ISEE	€	8.260,00	

Art. 38.5 - Contributo per affido familiare			
Affido tempo pieno	Valore della pensione minima mensile fissata dell'INPS	mensili	Rimando al Regolamento Affidamento Familiare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/04/2002
Affido diurno continuativo	60% del valore della pensione minima mensile fissata dell'INPS	mensili	

Art. 39 - Servizio Inserimenti Lavorativi			
Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio			

Art. 40 - Servizio di Telesoccorso			
ISEE iniziale	€	4.130,00	
ISEE finale	€	12.400,00	
Tariffa minima	€	4,00	annui
Tariffa massima	€	40,00	annui

Art. 41 - Servizio trasporto Sociale				
ISEE iniziale	€	4.130,00	Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dei minori disabili e per le persone diversamente abili aventi una invalidità civile riconosciuta al 100% residenti a Caponago. Destinazioni dei trasporti, priorità ed destinatari del servizio vedi allegato "Modalità di accesso e di erogazione del servizio trasporto sociale"	
ISEE finale	€	12.400,00		
Tariffa minima	€	-		al Km
Tariffa massima	€	0,40		al Km

Art. 42 - Servizio Trasporto cure termali			
ISEE iniziale	€	4.130,00	Tariffa per non residenti € 100,00=
ISEE finale	€	12.400,00	
Tariffa minima	€	10,00	
Tariffa massima	€	70,00	

B - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE e SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI

Indicatore	Valore	Unità di misura	Descrizione
------------	--------	-----------------	-------------

Art. 46- Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)

ISEE iniziale	€	4.130,00		
ISEE finale	€	12.400,00		
Tariffa minima		10%	della tariffa massima relativa alla prestazione erogata	
Tariffa massima	€	11,30	30 minuti di prestazioni in giornate feriali compreso il sabato	
	€	18,65	50 minuti di prestazioni in giornate feriali compreso il sabato	
	€	28,80	80 minuti di prestazioni in giornate feriali compreso il sabato	
	€	13,30	30 minuti di prestazioni in giornate festive	
	€	20,65	50 minuti di prestazioni in giornate festive	
	€	30,80	80 minuti di prestazioni in giornate festive	
	€	3,00	COSTO di ciascun VOUCHER SOCIALE AGGIUNTIVO per prestazioni per attività esterne all'abitazione	

Art. 47.1 - Il Centro Socio – Educativo (C.S.E)

ISEE iniziale	€	4.130,00		Retta annua media € 1.050,00 x 12
ISEE finale	€	12.600,00		Per il trasporto sociale: "Modalità di accesso e di erogazione del servizio"
Tariffa minima		10%	retta mensile e dei pasti	
Tariffa massima		80%	retta mensile e dei pasti	

Art. 47.2 - Il Centro Diurno Disabili (CDD)

ISEE iniziale	€	4.130,00		Retta giornaliera media € 58,51 x 365
ISEE finale	€	21.356,00		Per il trasporto sociale: "Modalità di accesso e di erogazione del servizio"
Tariffa minima		10%	retta mensile e dei pasti	
Tariffa massima		80%	retta mensile e dei pasti	

Per l'inserimento in CDD di Offertasocile non è prevista compartecipazione come stabilito nella carte dei servizi allegata al contratto di ingresso.

Art. 47.3 - Il Centro Socio – Educativo (CSE) Ex Piccoli

ISEE iniziale	€	4.130,00		Retta giornaliera media € 108,00 x 365
ISEE finale	€	39.420,00		Per il trasporto sociale: "Modalità di accesso e di erogazione del servizio"
Tariffa minima		10%	retta mensile e dei pasti	
Tariffa massima		80%	retta mensile e dei pasti	

Per l'inserimento in CSE di Offertasocile non è prevista compartecipazione come stabilito nella carte dei servizi allegata al contratto di ingresso.

Indicatore	Valore	Unita di misura	Descrizione
------------	--------	-----------------	-------------

Art. 48 - Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)			
---	--	--	--

ISEE iniziale	€	4.130,00		Retta mensile media € 740,00 x 12 Per il trasporto sociale: "Modalità di accesso e di erogazione del servizio trasporto sociale" e relative tariffe
ISEE finale	€	8.880,00		
Tariffa minima		10%	tariffa mensile e dei pasti	
Tariffa massima		80%	tariffa mensile e dei pasti	

Art. 49.1 - Il Centro Diurno Integrato (CDI)			
---	--	--	--

ISEE finale	€	9.125,00		Quota socio-assiteziale media giornaliera € 25,00 x 365
contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.	€	25,00	giornaliere	Per il trasporto sociale: "Modalità di accesso e di erogazione del servizio trasporto sociale" e relative tariffe
contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.	€	-		

La contribuzione massima non può comunque superare la retta giornaliera corrisposta.

Art. 50.1 - Servizi residenziali per persone con disabilità (RSD)			
--	--	--	--

ISEE finale	€	29.200,00		Quota socio-assiteziale media giornaliera € 80,00 x 365
contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.	€	2.400,00	mensili	La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è comunque determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (Art. 50.3 del regolamento).
contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.	€	-		

Art. 50.1 - Servizi residenziali per persone con disabilità (CSS)			
--	--	--	--

ISEE finale	€	36.500,00		Quota socio-assiteziale media giornaliera € 100,00 x 365
contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.	€	3.000,00	mensili	La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è comunque determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (Art. 50.3 del regolamento).
contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.	€	-		

Art. 50.1 - Servizi residenziali per persone anziane (RSA)			
---	--	--	--

ISEE finale	€	25.550,00		Quota socio-assiteziale media giornaliera € 70,00 x 365
contribuzione massima a favore del cittadino utente, sulla base dell'I.S.E.E.	€	2.100,00	mensili	La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è comunque determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinata ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (Art. 50.3 del regolamento)
contribuzione minima, sulla base dell'I.S.E.E.	€	-		

C – SERVIZI SOCIO EDUCATIVI, EDUCATIVO SCOLASTICI E PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Indicatore	Valore	Unità di misura	Descrizione
------------	--------	-----------------	-------------

Art. 51 – Servizio Tutela Minori

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio

Art. 52 - Equipe territorio di valutazione integrata minori (ETIM)

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio

Art. 53 - Inserimento di minori in servizi residenziali

ISEE iniziale	€	4.130,00		
ISEE finale	€	12.400,00		
Tariffa minima		5%	retta mensile	
Tariffa massima		30%	retta mensile	

Art. 57 - Servizio di valutazione e presa in carico per minori sottoposti a procedimento penale

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio

Art. 58 - Incontri protetti

ISEE iniziale	€	4.130,00		
ISEE finale	€	12.400,00		
Tariffa minima		5%	costo del modulo	
Tariffa massima		30%	costo del modulo	

Art. 59 - Servizio di assistenza domiciliare educativa (ex ADM – ADH)

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio

Art. 60 - Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio

Art. 61 - Servizio di ristorazione scolastica

ISEE iniziale	€	4.130,00		A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 Costo effettivo del servizio: € 207.393,42= Percentuale di copertura: 83,51%
ISEE finale	€	12.400,00		
Tariffa minima	€	0,20	a pasto	
Tariffa massima	€	3,90	a pasto	

Indicatore	Valore	Unità di misura	Descrizione
Art. 62 - Servizio trasporto scolastico			
ISEE iniziale	€ 4.130,00		A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020
ISEE finale	€ 12.400,00		
Tariffa minima	€ 9,00	per anno scolastico	
Tariffa massima	€ 180,00	per anno scolastico	
Tariffa minima utenti Cascine - (fermante C.na Bertagna - 5. Viale dell'Industria (intersezione con SP 215 - C.na Turro) - Cascina Provvidenza - Cascina San Francesco - Cascina San Giuseppe - Cascina Doppia - Via della Fisica)	€ 6,75	per anno scolastico	
Tariffa minima utenti Cascine (fermante C.na Bertagna - 5. Viale dell'Industria (intersezione con SP 215 - C.na Turro) - Cascina Provvidenza - Cascina San Francesco - Cascina San Giuseppe - Cascina Doppia - Via della Fisica)	€ 135,00	per anno scolastico	

Art. 63 - Servizio Assistenza educativa scolastica (AES)

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio

D) SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI A FAVORE DI MINORI

Indicatore	Valore	Unità di misura	Descrizione
Art. 64 -SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI - Servizio PRE-POST SCUOLA			
ISEE iniziale	€ 4.130,00		A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020
ISEE finale	€ 12.400,00		
Tariffa minima	10%	della tariffa massima relativa alla prestazione erogata	
Tariffa massima	€ 135,00	Per anno scolastico Pre orario dalle 7,30 alle 8,30	
	€ 135,00	Per anno scolastico Post orario dalle 16,30 alle 17,30	
	€ 270,00	Per anno scolastico Post orario dalle 16,30 alle 18,30	
	€ 270,00	Per anno scolastico Pre e post orario dalle 16,30 alle 17,30	
	€ 405,00	Per anno scolastico Pre e post orario dalle 16,30 alle 18,30	



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 9 del 28/01/2019**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Colzani Donatella Carla	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Perego Simone	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Caponago non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 18.12.2002, veniva istituita la categoria speciale, come da allegato A al Regolamento per l'Imposta sulla Pubblicità e pubbliche affissioni approvato con lo stesso atto;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2003, con decorrenza dal 01.01.2003, avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999, si è provveduto all'aumento del 20% per le superfici fino ad un mq e del 30% per quelle superiori dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il sopra riportato art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 in forza del quale le tariffe approvate con le sopra citate deliberazioni di Consiglio Comunale n. 52 del 18.12.2002 e di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2003 si sono intese come prorogate di anno in anno;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava all'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

RILEVATO altresì che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti *erga omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;

RITENUTO necessario l'intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:
"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato";

DATO ATTO che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla M.T. spa Vimercate Via Marzabotto 30;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone:

"1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

- Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;*
- Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;*
- Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;*
- Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;*
- Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti*

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza";

VERIFICATO che il Comune di Caponago al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 5213 e quindi rientra nella Classe V al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI:

- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”*;

- l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

- il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

- il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

- l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *“L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”*;

CONSIDERATA la necessita di mantenere invariato il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

RITENUTO pertanto di applicare la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto *“Allegato 1”* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

RITENUTO di confermare anche per il 2019 la maggiorazione prevista per la categoria speciale nella percentuale del 30,00% (trentapercento) al fine di mantenere inalterato il gettito del tributo e del diritto;

VISTO il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI ADOTTARE**, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di Caponago, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - come sviluppate nel prospetto "Allegato 1" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI DARE ATTO** altresì che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal **01.01.2019**;
4. **DI TRASMETTERE** a mezzo PEC copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare le tariffe ICP per l'anno 2019.

Responsabile dell'AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca
Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA TRIBUTI E PATRIMONIO: Bosis Francesca
Pratica trattata da Frizzarin Tecla

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN

**TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' V classe

1 - PUBBLICITA' ORDINARIA

1.1 - Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie :

per anno solare	fino a mq. 1.00	€	11,36
	tra mq 1.01 e 5.50	€	14,77
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	22,15
	oltre mq. 8.51	€	29,54
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	1,14
	tra mq 1.01 e 5.50	€	1,48
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	2,22
	oltre mq. 8.51	€	2,95

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 - Pubblicità ordinaria in forma luminosa o illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	fino a mq. 1.00	€	22,72
	tra mq 1.01 e 5.50	€	29,54
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	36,92
	oltre mq. 8.51	€	44,30
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	fino a mq. 1.00	€	2,27
	tra mq 1.01 e 5.50	€	2,95
	tra mq. 5.51 e 8.50	€	3,69
	oltre mq. 8.51	€	4,43

Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

2.1 - Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

per anno solare	Fino a mq 1.00	Oltre mq 1.01
	€ 11,36	€ 14,77
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 1,14	€ 1,48

- Per durata superiore a tre mesi e inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la suddetta pubblicità venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 -Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	€	74,36
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	€	49,57
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€	24,78

-Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

-Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7, c.7 del D.Lgs.507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

3.1 - Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

	Fino a mq 1.00	Oltre mq 1.01
per anno solare	€ 33,05	€ 42,97
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	€ 3,30	€ 4,29

per durata superiore a tre mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 - Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

per ogni giorno	€	2,06
per durata superiore a 30 giorni si applica:		
per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di	€	2,06
dopo tale periodo la tariffa giornaliera di	€	1,03

5 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

fino a mq 1.00	€	11,36	oltre mq 1.01	€	14,77
----------------	---	-------	---------------	---	-------

6 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

€ 49,57

7 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

€ 24,79

8 - PUBBLICITA' VARIA

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

€ 2,06

9 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

€ 6,19

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - MISURA DEL DIRITTO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm.70x100 e per i periodi di seguito indicati:

per affissioni con messaggi contenuti nella superficie di un metro quadrato			
- per i primi 10 giorni	€		1,03
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€		0,30
per affissioni con messaggi contenuti in superfici superiori ad un metro quadrato			
- per i primi 10 giorni	€		1,34
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€		0,39

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.3 per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%;

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%;

2 - AFFISSIONI D'URGENZA

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di €.25,82 per ogni commissione.

A.

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

Pubblicità Permanente				
Categoria Normale	fino a 1mq	da 1mq a 5,50mq	da 5,51mq a 8,5mq	oltre 8,5mq
Pubblicità Ordinaria	11,36	14,77	22,15	29,54
Pubblicità Luminosa	22,72	29,54	36,92	44,30

Pubblicità Temporanea (tariffa permanente diviso10)				
Categoria Normale	fino a 1mq	da 1mq a 5,50mq	da 5,51mq a 8,5mq	oltre 8,5mq
Pubblicità Ordinaria	1,14	1,48	2,22	2,95
Pubblicità Luminosa	2,27	2,95	3,69	4,43

Tariffa base	11,36
Aumento tariffe fino ad 1 mt.	0%
Aumento tariffe oltre 1 mt.	30%

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	Tar. Base	Tariffa applicata	
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	74,36	74,36	
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	49,57	49,57	
per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	24,78	24,78	
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI	Tar. Base	Tariffa applicata fino a 1 mq	Tariffa applicata sup. a 1.01 mq
per anno solare	33,05	33,05	42,97
non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione di mese	3,30	3,30	4,29
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI	Tar. Base	Tariffa applicata	
per ogni giorno	2,06	2,06	
per durata superiore ai 30 giorni primi 30 gg. (al giorno)	2,06	2,06	
dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di	1,03	1,03	
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI	Tar. Base	Tariffa applicata	
	49,57	49,57	
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI	Tar. Base	Tariffa applicata	
	24,79	24,79	
PUBBLICITA' VARIA	Tar. Base	Tariffa applicata	
	2,06	2,06	
PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI	Tar. Base	Tariffa applicata	
	6,19	6,19	

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	Tar. Base	Tariffa applicata fino a 1 mq	Tariffa applicata sup. a 1.01 mq
primi 10 giorni	1,03	1,03	1,34
per successivi 5 giorni o frazione	0,30	0,30	0,39



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 85 del 11/11/2019**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: **Codice della Strada determinazione Quota Sanzioni Amministrative Pecuniarie da destinare alle finalita' descritte dal 4° comma dell'art. 208 del D.Lgs. N. 285/92 e s.m.i.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **undici** del mese di **novembre** alle ore **18:30** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	==
Galbiati Maria Enrica	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Gervasoni Lorenza Agnese	==
Travella Andrea	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco Sig.ra **Galbiati Maria Enrica** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che ai sensi, dell'art. 208 comma 1, del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti ai Comuni "quando le violazioni sono accertate da funzionari, ufficiali ed agenti" della Polizia Municipale o dal personale adibito (uffici competenti in materia di viabilità e personale addetto all'accertamento di violazioni relative alla sosta dei veicoli);

CONSIDERATO che il comma 4 dell'art. 40 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 sulla sicurezza stradale, ha introdotto il principio che la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie deve essere determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati, e pertanto in sede di programmazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 potrà definirsi la quota previsionale di proventi da destinare a tali finalità salvo accertamento e quantificazione definitiva a consuntivo a seguito della relazione a firma del dirigente competente;

VISTO che il 4 comma dell'art. 208 del menzionato codice della strada e successive modifiche ed integrazioni, modificato da ultimo dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale dispone "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura **non inferiore a un quarto della quota**, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura **non inferiore a un quarto della quota**, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, **a misure di assistenza e di previdenza per il personale** di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".

VISTO l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n°495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale di previsione appositi capitoli di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Lavori Pubblici) rendiconto annuale;

CONSIDERATO che i comuni, ai sensi del comma 5 dell'art. 208 C.d.S., determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 mentre resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

VISTA la nota con la quale Il Responsabile dell'Area della Polizia Locale propone le quote riguardanti il Comune di Caponago da destinare alle finalità predette, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale quale Allegato (A);

RITENUTO di quantificare, per l'anno 2020, nella misura non inferiore al 50 %, la quota delle entrate derivanti da sanzioni del Codice della Strada, soggetta a vincolo, da destinarsi per **due quarti della quota**, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; **per un quarto** al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e polizia municipale e per la **parte restante pari ad un quarto** alle altre finalità connesse alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, e misure di assistenza e di previdenza per il personale di polizia stradale;

PRECISATO che occorre, comunque tener conto, sulla base delle esperienze degli anni precedenti, delle entrate che effettivamente si realizzeranno, per cui nella parte spesa del Bilancio di Previsione 2020 verrà istituita un'apposita previsione a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

VISTO che ai sensi del comma 4 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 " Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni una quota pari al 50% dei proventi è da destinare alle finalità indicate dall'art. 208 C.d.S. e che la cifra da destinarsi per l'anno 2020 è pari ad Euro 30.600,00 (tale quota è pari al 50% della somma dei proventi iscritti al Cap. 1150 del Bilancio di Previsione 2020, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità entrate da sanzioni al codice della strada);

VISTO il vigente "Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Locale" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27 novembre 2013, esecutiva ai sensi di legge ;

CONVENUTO di destinare una quota delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, per la previdenza complementare per il personale della Polizia Locale, così come previsto dall'art. 4 comma 1° del citato Regolamento, all'interno della voce "Altre finalità di cui al comma 4 lettera c) art. 208 del Codice della Strada, quantificata in Euro 2.400,00;

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. DI ISCRIVERE** nel bilancio di previsione 2020 la somma di € **180.000,00** nella parte prima ENTRATA – Titolo 3 – Entrate extra tributarie in apposita risorsa 3020200 cap. 1150 denominata "Proventi da sanzioni amministrative C.d.S." per i proventi spettanti al Comune di Caponago ai sensi dell'art. 208 del CDS;
- 2. DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2020 detti proventi, decurtati della quota di proventi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilità, nella misura non inferiore al 50% sono destinati alle finalità di cui all'art. 208, per un importo complessivo pari a € **30.600,00** corrispondente a 50%, secondo quanto riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. DI QUANTIFICARE**, per l'anno 2020, nella misura del 50% della quota totale di cui al punto 1) la quota delle entrate derivanti da sanzioni del Codice della Strada soggetta a vincolo, da destinarsi per due quarti della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; per un quarto al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia circolazione stradale, anche Attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e servizi di polizia provinciale e di polizia municipale e per la parte restante pari ad un quarto alle altre finalità connesse alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di previdenza per il personale di polizia stradale;
- 4. DI APPROVARE** per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati, la ripartizione delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, come indicato nell'allegato "A" del presente atto che fa parte integrante e sostanziale;
- 5. DI DARE ATTO** che è rispettato il disposto dell'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- 6. DI PRECISARE** che, qualora nel corso della gestione l'andamento degli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme; in caso di maggiori entrate accertate dopo le operazioni di assestamento di bilancio, le somme in questione confluiranno tra i fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2019;
- 7. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, immediatamente eseguibile in relazione all'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento.

Responsabile dell'AREA VIGILANZA Garberoglio Dr. Gabriele
Responsabile del Procedimento: Garberoglio Dr. Gabriele
Pratica trattata da: Arch. Marconi Lorenzo

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
Galbiati Maria Enrica

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN

PROSPETTO UTILIZZO PROVENTI SANZIONI DA VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

(art. 208 D. Lgs. 285/92) Anno 2020

ENTRATE				SPESE					
Risorsa	Capitolo P.E.G.	Descrizione	Accertamenti	Finalità destinazione	Descrizione	Intervento	Capitolo P.E.G.	Stanziamiento minimo per legge	Stanziamiento deliberato
3020200	1150	Proventi sanzioni al codice della strada	€ 180.000,00	art. 208 CDS comma 4 lettera a)	Segnaletica stradale e circolazione	1005103	2530	€ 7.650,00	€ 7.650,00
		Quota fondo svalutazione crediti accantonato nell'avanzo 2020	-€ 118.800,00	art. 208 CDS comma 4 lettera b)	Acquisti strumentazione ed equipaggio vario	0301103	1143	€ 7.650,00	€ 7.650,00
				art. 208 CDS comma 4 lettera c)	Spese per altre finalità di cui al comma 4 lett. c) art. 208 CDS	0301103	1144	€ 15.300,00	€ 13.000,00
					Compensi previdenziali ed assicurativi integrativi a operatori polizia stradale				€ 2.400,00
Quota da destinare (50%)			€ 30.600,00					€ 30.600,00	€ 30.700,00



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 88 del 21/11/2019**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: **Servizi pubblici a domanda individuale: definizione dei costi complessivi e quadro di accertamento della copertura preventiva per l'anno 2020.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **08:30** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Gervasoni Lorenza Agnese	==
Travella Andrea	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- a) che ai sensi dell'art. 172, c.1 lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, al bilancio di previsione deve essere allegata la deliberazione con la quale sono determinati per l'esercizio successivo le tariffe nonché i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;
- b) che ai sensi del decreto ministeriale 55/1983 e del decreto interministeriale 31/12/1983, modificato dal decreto 01.07.2002 e, da ultimo, dal decreto 16.05.2006, vengono individuati i servizi che devono considerarsi "a domanda individuale";
- c) che ai sensi del d.l. 28/12/1989, n. 415, come convertito nella legge 28/02/1990, n. 38 il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;
- d) che tale obbligo di copertura, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 504/92 sussiste per gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie o che non hanno approvato il rendiconto della gestione nei termini di legge o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con annessa la tabella dei parametri di copertura dei costi;
- e) che questo Ente non rientra in nessuna delle casistiche di cui al punto d);

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), il quale testualmente recita che *"gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

CONSIDERATO che, per i servizi pubblici a domanda individuale gestiti dal Comune, nel bilancio di previsione 2020, in fase di predisposizione, possono iscriversi entrate per un totale di 200.000,00 euro e uscite per 217.500,00 determinandosi un livello di copertura del costo di tali servizi pari al 91,95%;

VISTI i pareri, allegati in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18 Agosto 2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. **DI DETERMINARE** nella misura del 91,95% la quota di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale di cui al D.M. 55/83 erogati dall'Ente, mediante l'introito di tariffe, contributi, compartecipazioni ed entrate finalizzate, come specificato nel seguente prospetto (valori in euro):

SERVIZIO	ENTRATE	USCITE	% COPERTURA
Alberghi, esclusi dormitori pubblici, case di ripose e di ricovero			
Alberghi diurni e bagni pubblici			
Asili nido			
Convitti, campeggi, case per vacanza, ostelli			
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali			
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	11.000,00	19.500,00	

Giardini zoologici e botanici			
Impianti sportivi	Servizio in concessione		
Mattatoi pubblici			
Mense			
Mense scolastiche	189.000,00	198.000,00	
Mercati e fiere attrezzate			
Pesa pubblica			
Servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili			
Spurgo pozzi neri			
Teatri			
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre			
Spettacoli			
Trasporti di carni macellate			
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votiva	Illuminazione votiva: servizio in concessione		
Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili			
Altri servizi			
Totali	200.000,00	217.500,00	91,95%

2. Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di approvare il bilancio di previsione 2020/2022 nei termini di legge.

Responsabile dell'AREA FINANZIARIA Bosis Dr. Francesca
 Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' E BILANCIO: Bosis Francesca
 Pratica trattata da Bosis Francesca

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN



**VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE
n. 91 del 21/11/2019**

Cod. 10935

ORIGINALE

Oggetto: Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, associazioni e soggetti privati. Identificazione delle strutture e spazi a disposizione per la concessione a terzi e determinazione tariffe e importo orario/mq per rimborso spese utenze.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore **08:30** in **CAPONAGO** nella sede del comune, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori :

Buzzini Monica	Sì
Galbiati Maria Enrica	Sì
Gavazzoni Aronne	Sì
Gervasoni Lorenza Agnese	==
Travella Andrea	Sì

Partecipa il Segretario Comunale **RONCEN DR. IVAN** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra **BUZZINI MONICA** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 27 luglio 2011, esecutivo ai sensi di legge;

CONSTATATO che la Giunta Comunale deve determinare quali strutture e spazi vengono messi a disposizione distintamente per ciascuna tipologia e precisamente:

1. ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento, le strutture e spazi comunali per le CONCESSIONI PER USO ISTITUZIONALE
 - a. ai gruppi consiliari per lo svolgimento di attività inerenti l'espletamento del loro mandato;
 - b. ai partiti e ai movimenti presenti nelle competizioni elettorali.
2. ai sensi dell'art. 39 del citato Regolamento, le strutture e spazi comunali per la:
 - CONCESSIONE DI LOCALI PER USO CONTINUATIVO ESCLUSIVO;
 - CONCESSIONE DI LOCALI PER USO CONTINUATIVO, NON ESCLUSIVO;
 - CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO, NON ESCLUSIVO, DI LOCALI SCOLASTICI, limitatamente ai periodi e agli orari non coincidenti con lo svolgimento dell'attività didattica, provvedendo a darne comunicazione al Dirigente Scolastico o, secondo i casi, previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto
3. ai sensi dell'art. 49 del citato Regolamento, le strutture per la CONCESSIONE DI LOCALI PER USO OCCASIONALE

DATO ATTO che, ai sensi degli art. 38 e 48 del citato Regolamento, si considera:

- uso continuativo esclusivo l'utilizzo delle strutture per un periodo superiore a giorni 30;
- uso continuativo non esclusivo l'utilizzo delle strutture per un periodo superiore a giorni 30, anche non consecutivi, qualora l'utilizzo fosse limitato entro determinate fasce orarie;
- uso occasionale l'occupazione delle strutture per un periodo inferiore a giorni 30, anche non continuativi, nell'anno per ogni singola attività o iniziativa come specificate l'art. 50 del regolamento stesso;

DATO ATTO, altresì:

- che, le CONCESSIONI PER USO ISTITUZIONALE, ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento Comunale, sono gratuite;
- che la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento, deve fissare, contestualmente all'approvazione del Bilancio, le tariffe per la concessione DI LOCALI PER USO OCCASIONALE e le CONCESSIONI PER USO OCCASIONALE, NON ESCLUSIVO, DI LOCALI SCOLASTICI;
- che, per la CONCESSIONE DI LOCALI PER USO CONTINUATIVO ESCLUSIVO, PER USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO e PER USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO DI LOCALI SCOLASTICI:
 - il canone di locazione, ai sensi dell'art. 43 del citato Regolamento Comunale, deve essere indicato nella rispettiva convezione;
 - le spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali, ai sensi dell'art. 42 del citato Regolamento Comunale, sono a carico del beneficiario;

CONSTATATO che gli immobili di proprietà comunale non sono dotati di rilevatori di consumo per singoli locali per cui non è possibile determinare sull'effettivo consumo il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria a carico dei beneficiari;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 132 del 04/11/2016 all'oggetto "Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, associazioni e soggetti privati. Identificazione delle strutture e spazi a disposizione per la concessione a terzi e determinazione tariffe e importo orario/mq per rimborso spese utenze;

DATO ATTO che a decorrere dal settembre 2019 il Comune ha aderito al Piano Locale Giovani di Offerta Sociale e per tale progetto si rende necessario mettere a disposizione in via continuativa esclusiva l'immobile denominato Ex Ospedaletto e pertanto lo stesso non può essere inserito nelle strutture e degli spazi da mettere a disposizione per la concessione a terzi, mentre si rende possibile individuare altri immobili;

RITENUTO, pertanto, di provvedere a nuova individuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, delle strutture e degli spazi da mettere a disposizione per la concessione a terzi in base ad una rivalutazione complessivamente di utilizzo di tutte le strutture di proprietà comunale atta a garantire una maggior economicità nella gestione degli stessi;

RITENUTO, altresì, di procedere contestualmente alla definizione delle tariffe e dell'importo orario/mq per il rimborso spese utenze necessarie per la gestione dei locali, da versare al comune da parte dei beneficiari, per la concessione di locali per uso continuativo non esclusivo compreso i locali scolastici;

VISTI i pareri, in calce alla presente, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del TUEL 18 agosto 2000;

CON VOTI UNANIMI espressi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di mettere a disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino a nuova determinazione, per i motivi meglio specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati, le seguenti strutture e spazi, distintamente per ciascuna tipologia e con le modalità indicate nel vigente Regolamento per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad enti, associazioni e soggetti privati:

A) per le CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO ESCLUSIVO:

1. per la realizzazione di specifici progetti di cui al Capo I del Titolo III approvati dall'Amministrazione Comunale:

- =====

2. per l'effettuazione delle riunioni dell'Associazione e/o per lo svolgimento delle attività ricollegabili agli scopi sociali dello stesso:

- i locali siti in via De Gasperi n. 10 - **Condominio Corte Sasso**; identificato al foglio 10, mappale 58 sub 4 (già in utilizzo mediante convenzioni in corso di validità);
- l'immobile denominato "**cascinotto**" identificato al foglio 6, mappale 3 (già in utilizzo mediante convenzioni in corso di validità);
- l'immobile denominato "**cascinotto**" identificato al foglio 6, mappale 5 (già in utilizzo mediante convenzioni in corso di validità);
- l'immobile denominato "**cascinotto**" identificato al foglio 6, mappale 260 (già in utilizzo mediante convenzioni in corso di validità);
- appezzamento di terreno identificato al foglio 5, mappale 135 di circa 380 mq;

B) per le CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO:

1. per la realizzazione di specifici progetti di cui al Capo I del Titolo III approvati dall'Amministrazione Comunale:

- il locale denominato "**torretta lato sud**" sito al secondo piano del Palazzo Comunale di via voltolina 20 identificato al foglio 10, mappale 103, sub 705;

2. per l'effettuazione delle riunioni dell'Associazione e/o per lo svolgimento delle attività ricollegabili agli scopi sociali dello stesso:

- il locale denominato "**veranda**" sito al piano terra della palazzina comunale di Via Voltolina n. 20 identificato al Foglio 10, mappale 103, sub 706;
- il locale denominato "**C**" sito al primo piano del Palazzo Comunale di via Roma 40 identificato al Foglio 10, mappale 83, sub ///;
- il locale denominato "**torretta lato sud**" sito al secondo piano del Palazzo Comunale di via voltolina 20 identificato al foglio 10, mappale 103, sub 705;
- Edificio industriale sito in via Delle Gerole identificato al foglio 9, mappale 185, sub 4;

C) per le CONCESSIONI PER USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO DI LOCALI SCOLASTICI, limitatamente ai periodi e agli orari non coincidenti con lo svolgimento dell'attività didattica, provvedendo a darne comunicazione al Dirigente Scolastico o, secondo i casi, previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto:

1. per la realizzazione di specifici progetti di cui al Capo I del Titolo III approvati dall'Amministrazione Comunale:

- i locali denominati “**Palestra**” compresi ingresso, spogliatoi, servizi e n. 2 locali per deposito attrezzi, siti al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31 identificato al foglio 10, mappale 251, sub 701;
 - i locali denominati “**Palestrina**” compresi ingresso, spogliatoi e servizi identificato al foglio 10, mappale 251, sub 701;.
 - n. 4 **aule**, servizi igienici per i bambini, servizi igienici per gli istruttori/educatori, area esterna, locale mensa e auditorium identificate al foglio 10, mappale 251, sub 701;
2. per l'effettuazione delle riunioni dell'Associazione e/o per lo svolgimento delle attività ricollegabili agli scopi sociali dello stesso:
- i locali denominati “**Palestra**” compresi ingresso, spogliatoi, servizi e n. 2 locali per deposito attrezzi, siti al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31 identificato al foglio 10, mappale 251, sub 701;
 - i locali denominati “**Palestrina**” compresi ingresso, spogliatoi e servizi identificate al foglio 10, mappale 251, sub 701;

Le strutture indicate alle lettere A), B) e C) del punto 1 del presente dispositivo possono essere concesse in uso continuativo, per le singole finalità, alle Associazioni beneficiarie di contributi economici ai sensi del Capo I del [Titolo III](#) del Regolamento e alle Associazioni, non aventi finalità di lucro o di orientamento politico, regolarmente **iscritte nel registro Comunale delle Associazioni**.

D) per le CONCESSIONI PER USO OCCASIONALE:

1. per l'effettuazione di corsi, conferenze e riunioni, aperte al pubblico e non, di carattere sociale, culturale, socioricreativo, sportivo, storico-tradizionale e di impegno civile:
 - il locale denominato “**C**” sito al primo piano del Palazzo Comunale di via Roma 40;
2. per l'effettuazione di mostre ed esposizioni ritenute, dall'Amministrazione Comunale, di particolare interesse sociale o culturale:
 - il locale denominato “**C**” sito al primo piano del Palazzo Comunale di via Roma 40;
 - il locale denominato “**Sala Pre-Consiliare**” sito al primo piano del Palazzo Comunale di via Roma 40;

Le strutture indicate alle lettere D), del punto 1 del presente dispositivo possono essere concesse in uso occasionale, per le singole finalità, ad Enti o ad Associazioni, **non aventi finalità di lucro o di orientamento politico**, con sede nel Comune di Caponago e che effettuino un'attività continuativa prevalentemente a beneficio della popolazione del Comune.

E) per le CONCESSIONI PER USO OCCASIONALE DI LOCALI SCOLASTICI:

1. per l'effettuazione di conferenze e riunioni, aperte al pubblico, di carattere sociale, culturale, socio-ricreativo, sportivo, storico-tradizionale, di impegno civile e di orientamento politico:
 - il locale denominato “**Auditorium**” sito al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31

La struttura indicata alle lettere E), del punto 1 del presente dispositivo può essere concessa, ad Enti o ad Associazioni e Comitati, non aventi finalità di lucro.

2. per l'effettuazione, da parte dell'Istituzione Scolastica locale, di **riunioni aperte al pubblico o non**, attinenti alle attività scolastiche, le seguenti strutture:
 - il locale denominato “**Auditorium**” sito al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31

F) per le CONCESSIONI PER USO ISTITUZIONALE:

1. ai gruppi consiliari per lo svolgimento di attività inerenti l'espletamento del loro mandato:
 - il locale denominato “**B**” sito al primo piano del Palazzo Comunale di Via Roma 40
2. ai partiti e ai movimenti presenti nelle competizioni elettorali, le seguenti strutture:
 - il locale denominato “**Auditorium**” sito al piano terra del Plesso scolastico di Via De Gasperi n. 31

2. fissare le tariffe, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino a nuova determinazione, per la concessione di locali per **USO OCCASIONALE** nella misura indicata a fianco di ciascuno spazio e struttura:

- la tariffa di € **10,00=** per ogni singolo provvedimento concessorio oltre:
 - € **5,00** per ogni singolo utilizzo del locale “**C**” e del locale “**Sala Preconsiliare**” fino al terzo e di € 2,00 dall'utilizzo successivo;
 - € **20,00** per ogni singolo utilizzo dell’“**auditorium**” al terzo e di € 7,00 dall'utilizzo successivo;

3. di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino a nuova determinazione, per la CONCESSIONE DI LOCALI PER USO CONTINUATIVO NON ESCLUSIVO, compreso i LOCALI SCOLASTICI, in € **0,004497** l'importo **orario per metro quadro** che, moltiplicato per i metri quadri utilizzati e rapportato al periodo e alle ore di reale utilizzo, i beneficiari devono versare al Comune di Caponago quale rimborso delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali; l'eventuale successiva variazione dei costi delle utenze comporterà la modifica, da deliberare con apposito atto, del sopra indicato importo orario per metro quadro;
4. di dare atto che le somme da incassare saranno introitate alla risorsa 3050200 Rif. Int. 1401 dei competenti Bilanci di Previsione.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è assoggettato:
 - agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.
 - agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Con separata, unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione all'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione.

Responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA Bonissi Rossella
Responsabile del Procedimento dell'UNITA' OPERATIVA AFFARI GENERALI: Bonissi Rossella
Pratica trattata da Bonissi Rossella

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.

Il Presidente
BUZZINI MONICA

Il Segretario Comunale
RONCEN DR. IVAN